



Costituzione di fondazione del terzo settore

"Fondazione CATERINA NOVI

Ente del terzo settore"

REPUBBLICA ITALIANA

Il dodici gennaio duemilaventidue in Cento via Baruffaldi n. 2.

Innanzitutto a me Dottor **ALBERTO FORTE** Notaio in Vignola iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Modena

sono presenti

- **NOVI MARCO ANTONIO** nato a Castello d'Argile (BO) il 8 febbraio 1952 e residente a Cento (FE), Via del Curato n. 26/1, Codice Fiscale: NVO MCN 52B08 C185J;

- **RESCA TERESA** nata a Cento (FE) il 6 aprile 1956 e residente a Cento (FE), via del Curato n. 26/1, Codice Fiscale: RSC TRS 56D46 C469D;

- **NOVI VALENTINA**, nata a Bologna il 20 marzo 1978, residente a Castel Maggiore (Bo), via G. Impastato n. 52 Codice Fiscale: NVO VNT 78C60 A944B;

- **NOVI MICHELE**, nato a Cento il 10 dicembre 1988, residente a Cento (FE), via del Curato n. 26/1, Codice Fiscale: NVO MHL 88T10 C469R;

qui nel loro complesso anche indicati come il "Fondatore", i quali dichiarano di essere cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo.

Articolo 1) Denominazione

1.1. Ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (codice del terzo settore, qui "CTS"), il Fondatore dichiara di costituire la fondazione denominata **"Fondazione CATERINA NOVI - Ente del Terzo Settore"** o, in forma abbreviata, "Fondazione CATERINA NOVI Ets" (qui "Fondazione").

1.2. La Fondazione è disciplinata dal CTS, dal Codice civile, dalla normativa primaria o secondaria applicabile e dallo statuto allegato "A".

Articolo 2) Sede

2.1. La Fondazione ha sede in Cento (Ferrara), attualmente all'indirizzo di via Ferrarese n. 31/1.

Articolo 3) Principi ispiratori e Scopo

3.1. La Fondazione è costituita per volontà della famiglia in memoria di Caterina Novi ed intende con la sua opera preservarne il ricordo attraverso la realizzazione di attività sociali, assistenziali, educative ed ambientali rivolte alla comunità centese nonché in favore delle persone fragili, delle persone disabili, degli anziani, dei bambini, dell'ambiente.

3.2. La Fondazione ha come missione principale la gestione, promozione e sviluppo del progetto "Bosco Integrale".

Essa persegue la promozione del bene comune, delle persone in condizione di fragilità e dell'ambiente, mettendo in rete competenze e risorse del tessuto privato, del terzo settore e

Registrato a Modena

il

n.

serie

Euro

della pubblica amministrazione; condivide proposte educative basate sui principi dell'educazione non formale, intergenerazionale e che favoriscano la vita all'aria aperta e il rapporto con la natura.

3.3. La Fondazione non ha scopo di lucro e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale.

3.4 Alla fondazione verranno assegnate la gestione e la cura del "Bosco Caterina Novi" e degli immobili siti in Cento, Via Ferrarese 31/1, che la famiglia Novi ha acquistato in memoria di Caterina Novi.

La denominazione "Bosco Caterina Novi" non potrà essere modificata".

Articolo 4) Oggetto

4.1. Ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo Settore, la Fondazione Novi è costituita per lo svolgimento, in via quantomeno principale, di una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 lettere a), b), c), d), e), f), h), i), l), p), q), s), t), u), w), z) dell'articolo 5, I comma, del Codice Terzo Settore, ed in particolare:

- interventi e servizi sociali, interventi e prestazioni sanitarie nei limiti delle autorizzazioni di legge e prestazioni socio-sanitarie;

- educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

- interventi di tutela e valorizzazione del paesaggio ed organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate o fragili;

- alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

- agricoltura sociale;

- beneficenza ed erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse

generale;

- promozione e tutela dei diritti umani e dei diritti sociali, nonché promozione delle iniziative di aiuto reciproco;

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

4.2. La Fondazione persegue le proprie finalità e svolge le proprie attività direttamente o tramite accordi e convenzioni con altri soggetti, pubblici, privati o altri enti del terzo settore.

Articolo 5) Durata

5.1. La Fondazione ha durata indeterminata.

Articolo 6) Organi

6.1. Sono organi della Fondazione (disciplinati dagli articoli 11 e seguenti dello Statuto):

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) l'Organo di Controllo;
- d) il Presidente.

Articolo 7) Assemblea

7.1. L'Assemblea sarà composta dalle persone selezionate a norma dell'articolo 12 dello statuto.

Articolo 8) Consiglio di Amministrazione

8.1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dai signori **NOVI MARCO ANTONIO**, **RESCA TERESA**, **NOVI VALENTINA** e **NOVI MICHELE**.

Articolo 9) Presidente

9.1. Il signor **MICHELE NOVI** è nominato Presidente.

Articolo 10) Organo di Controllo

10.1. L'Organo di Controllo è nominato nella persona della signora **MARCHESI MARISA** nata a Zola Predosa (Bo) il 4 dicembre 1944, domiciliata in Zola Predosa (Bo), via Giosuè Carducci n. 21, codice fiscale MRC MRS 44T44 M185V, iscritta al Registro Revisori legali n. 35129 del 12 aprile 95, pubblicato sulla G.U. n° 31 bis - 4^a serie Speciale del 21 aprile 1995.

In caso di sua impossibilità ad esercitare il compito affidatole, la signora Marchesi sarà sostituita dalla Dottoressa **SANTI BARBARA**, nata a Bologna il 1 febbraio 1967, domiciliata in Zola Predosa (BO), Via Giosuè Carducci n° 21/2, codice fiscale SNT BBR 67B41 A944N, iscritta nei Ruoli dei Revisori Contabili con D.M. 26 maggio 1999, pubblicato sulla G.U. n° 45 del 8 giugno 1999.

Articolo 11) Patrimonio iniziale

11.1. Il patrimonio iniziale della Fondazione è formato con l'apporto della somma di denaro di euro 30.000 (trentamila) mediante consegna dai signori **NOVI MARCO ANTONIO** e **RESCA TERESA** al Presidente di assegno circolare di pari importo intestato alla Fondazione emesso oggi dalla banca BPER numero 5205983534.

Articolo 12) Durata del primo esercizio

12.1. Il primo esercizio della Fondazione termina alla data del trentuno dicembre 2022 (duemilaventidue)

Articolo 13) Devoluzione del patrimonio

13.1. La devoluzione del patrimonio della Fondazione, in caso di sua estinzione o di suo scioglimento, è disciplinata dall'Articolo 17 dello Statuto.

Articolo 14) Iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

14.1. Il Fondatore richiede che la Fondazione sia iscritta, al fine del suo riconoscimento ai sensi dell'art. 22 CTS, nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e, al riguardo, viene conferito disgiuntamente a ciascun membro dell'Organo Amministrativo ogni potere per svolgere qualsiasi attività si renda a tal fine necessaria, utile od opportuna, anche apportando al presente atto e allo Statuto ogni modificazione che si renda obbligatorio effettuare.

I comparenti mi dispensano dalla lettura dell'allegato.

Di quest'atto, scritto in parte da me ed in parte da persona di mia fiducia sotto la mia direzione a mano e con sistema elettronico in un foglio di cui tre pagine scritte per intero oltre la presente, io Notaio ho dato lettura ai costituiti che lo approvano, lo dichiarano conforme alla loro volontà e con me lo sottoscrivono con l'allegato alle ore dodici e dieci.

firmato Novi Marco Antonio, Resca Teresa, Novi Valentina, Novi Michele, Alberto Forte notaio (sigillo)

STATUTO FONDAZIONE CATERINA NOVI - ETS

Art. 1

Costituzione – Sede

1. È costituita, ai sensi del d.lgs. n. 117/2017 (Codice Terzo Settore) una Fondazione denominata “Fondazione Caterina Novi - Ente del Terzo Settore”, in forma breve “Fondazione Caterina Novi ETS” o semplicemente “Fondazione Novi ETS”, con sede legale in Cento (FE).

La denominazione della fondazione non potrà essere variata.

2. La Fondazione garantisce l’uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “ente del terzo settore” o “ETS”. L’acronimo “ETS” integra la denominazione sociale e potrà essere utilizzato solo successivamente alla sua iscrizione al RUNTS (registro unico nazionale del terzo settore).

3. Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede legale nell’ambito dello stesso Comune. La Fondazione potrà istituire sedi secondarie in tutto il territorio nazionale con delibera del proprio Consiglio di Amministrazione.

4. A norma dell’art. 22, I comma, Codice Terzo Settore (CTS) la Fondazione acquista la personalità giuridica mediante l’iscrizione nel RUNTS.

Art. 2

Principi ispiratori

1. La Fondazione è costituita per volontà della famiglia in memoria di Caterina Novi ed intende con la sua opera preservarne il ricordo attraverso la realizzazione di attività sociali, assistenziali, educative ed ambientali rivolte alla comunità centese nonché in favore delle persone fragili, delle persone disabili, degli anziani, dei bambini, dell’ambiente.

2. La Fondazione ha come missione principale la gestione, promozione e sviluppo del progetto Bosco Integrale. Essa persegue la promozione del bene comune, delle persone in condizione di fragilità e dell’ambiente, mettendo in rete competenze e risorse del tessuto privato, del terzo settore e della pubblica amministrazione. Condivide proposte educative basate sui principi dell’educazione non formale, intergenerazionale e che favoriscano la vita all’aria aperta e il rapporto con la natura.

Art. 3

Scopo e oggetto sociale

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale.

2. Ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo Settore, la Fondazione Novi è costituita per lo svolgimento, in via quantomeno principale, di una o più delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 lettere a), b), c), d), e), f), h), i), l), p), q), s), t), u), w), z) dell’articolo 5, I comma, del Codice Terzo Settore, ed in particolare:

- interventi e servizi sociali, interventi e prestazioni sanitarie nei limiti delle autorizzazioni di legge e prestazioni socio-sanitarie;
- educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- interventi di tutela e valorizzazione del paesaggio ed organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate o fragili;
- alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- agricoltura sociale;
- beneficenza ed erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
- promozione e tutela dei diritti umani e dei diritti sociali, nonché promozione delle iniziative di aiuto reciproco;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

3. La Fondazione persegue le proprie finalità e svolge le proprie attività direttamente o tramite accordi e convenzioni con altri soggetti, pubblici, privati o altri enti del terzo settore.

4. Alla fondazione verranno assegnate la gestione e la cura del "Bosco Caterina Novi" e degli immobili siti in Cento, Via Ferrarese 31/1, che la famiglia Novi ha acquistato in memoria di Caterina Novi.

La denominazione "Bosco Caterina Novi" non potrà essere modificata".

Art. 4

Ambito e modalità di intervento

1. La Fondazione opera in Italia. Per perseguire i propri obiettivi statuari può prendere parte anche ad azioni o iniziative di carattere internazionale attraverso l'accordo con enti pubblici, privati o del terzo settore.

2. La Fondazione collabora con le istituzioni e gli enti locali anche attraverso convenzioni o protocolli d'intesa.

3. La Fondazione può costituire, partecipare ed aderire a reti, consorzi, enti del Terzo Settore nonché a società, anche imprese sociali, che perseguano in tutto o in parte analoghe finalità statuarie o che siano strumentali al raggiungimento dei medesimi fini.

4. La Fondazione svolge le proprie attività senza alcuna discriminazione di sesso, razza, religione o convinzione politica.

Art. 5

Durata

1. La Fondazione ha durata indeterminata.

Art. 6

Attività Strumentali, accessorie e connesse

1. La Fondazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale

di cui all'art. 3 del presente Statuto, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a queste ultime.

2. Al fine di perseguire i propri scopi, la Fondazione potrà compiere ogni atto necessario, tra i quali in via meramente esemplificativa:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili e di terreni, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti, nonché beni di terzi;
- promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori e organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti ed il Pubblico;
- gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi di cui all'art. 3;
- stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività;
- istituire premi, concorsi e borse di studio;
- svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività commerciali ed ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità e scopi statutari.

Art. 7

Volontari, dipendenti e collaboratori

1. La Fondazione persegue le proprie finalità grazie all'attività di volontari, di collaboratori e di lavoratori dipendenti.

2. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite della Fondazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. I volontari realizzano le attività attraverso prestazioni personali, spontanee e gratuite esclusivamente per fini solidaristici. La Fondazione assicura i volontari contro gli infortuni connessi all'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari delle attività della Fondazione. Ai volontari possono essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata.

3. La Fondazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nonché servirsi di consulenti esterni, tra cui anche altri enti di terzo settore.

Art. 8

Patrimonio ed entrate

1. Il Patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione della Fondazione, descritti nell'atto costitutivo della stessa, pari ad Euro 30.000,00.

2. Il Patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche,

solidaristiche e di utilità sociale.

3. È vietata alla Fondazione la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a fondatori, soci, lavoratori, collaboratori o componenti degli organi sociali, anche in ipotesi di scioglimento o di cessazione di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

4. La Fondazione finanzia la sua attività nel rispetto della normativa applicabile, attraverso:

a) apporti dei fondatori o di terzi diretti ad incrementare la dotazione iniziale del patrimonio;

b) elargizioni, comprese donazioni e disposizioni testamentarie, di beni mobili e immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione;

c) redditi derivanti dalla gestione del patrimonio della Fondazione;

d) introiti ed entrate di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività della Fondazione;

e) contributi derivanti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

5. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominato, in favore della Fondazione, non è ripetibile in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione né in caso di morte o di estinzione del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento a favore della Fondazione.

6. La Fondazione può svolgere attività di raccolte fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

7. In caso di riduzione di oltre un terzo del patrimonio minimo si applica l'art. 22, V comma, CTS.

Art. 9

Esercizio Finanziario, bilancio, trasparenza

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Il bilancio di esercizio è redatto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 Codice del Terzo Settore, e dunque in conformità alla modulistica definita con decreto ministeriale, ove disponibile e:

- può avere forma di rendiconto per cassa qualora la Fondazione abbia entrate non superiori a € 200.000,00;
- in caso contrario, dev'essere formato da stato patrimoniale, dal rendiconto di gestione, l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione.

3. Il bilancio deve evidenziare il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dalla Fondazione.

4. Se la Fondazione ha entrate annue superiori ai € 100.000,00, dovrà pubblicare annualmente, in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione, di controllo e ai dipendenti.

5. Nel caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 1 milione di euro la Fondazione deve pubblicare sul proprio sito internet e depositare presso il registro unico nazionale del terzo settore il bilancio sociale, redatto secondo le linee guida adottate con decreto ministeriale.

Art. 10

Sostenitori

1. Sono sostenitori tutte le persone ed enti che, condividendo i principi ispiratori della Fondazione, svolgono attività di volontariato per suo tramite, prestano appoggio morale o elargiscono offerte e/o contributi alla Fondazione.
2. Sono considerati sostenitori tutti gli enti pubblici che collaborano a qualsiasi titolo con la Fondazione.
3. I sostenitori sono tenuti informati delle attività della Fondazione e compongono l'assemblea della Fondazione.
4. I sostenitori hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'apposito regolamento interno.

Art. 11

Organi sociali

1. Gli organi della Fondazione sono:
 - l'assemblea;
 - il Consiglio di Amministrazione;
 - il presidente;
 - l'organo di controllo e il revisore legale dei conti.
2. Tutti gli organi sociali durano in carica tre esercizi; i relativi componenti sono rieleggibili.
3. Le sostituzioni e le cooptazioni eventualmente effettuate nel corso del triennio decadono in ogni caso allo scadere del triennio stesso.

Art. 12

L'Assemblea

1. L'assemblea è composta da tutti i sostenitori che nell'arco del triennio hanno svolto attività di volontariato, prestato appoggio morale o elargito offerte o contributi alla Fondazione, secondo il regolamento che sarà approvato dal Consiglio di amministrazione.
2. I sostenitori compongono l'assemblea ed hanno diritto di partecipare e intervenire alle sue riunioni.
3. L'assemblea ha funzioni consultive e di proposta nei confronti del Consiglio di Amministrazione.
4. Il presidente con cadenza almeno annuale, convoca l'assemblea, mediante avviso pubblicato sul sito internet della Fondazione, per presentare l'attività svolta nel corso dell'esercizio appena concluso e i programmi delle attività future.

Art. 13

Nomina degli organi

1. I fondatori, con l'atto di costituzione, nominano i primi organi della Fondazione.
2. Alla scadenza del loro mandato, la nomina del Consiglio di Amministrazione compete alla Famiglia Novi, nelle persone dei fondatori.
3. Il Consiglio di amministrazione, così nominato, nomina l'organo di controllo e, nei casi previsti dalla legge, il revisore legale dei conti. Può inoltre deliberare di aumentare il numero di componenti del Consiglio di Ammini-

strazione, sino ad un massimo di 7 componenti, purché in numero dispari.

4. In caso di decesso dei soggetti designanti di cui all'art. 13.2, il consiglio di amministrazione verrà nominato dagli eredi o dai parenti più prossimi.

Art. 14

Il Consiglio di Amministrazione

1. La Fondazione è amministrata dal Consiglio di Amministrazione, cui compete la gestione generale della Fondazione, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

2. Al consiglio spetta la gestione del patrimonio, la programmazione e gestione delle attività dell'ente, l'approvazione del bilancio e dei regolamenti interni, le modifiche statutarie, la predisposizione ed approvazione del bilancio ed ogni altro potere, ad eccezione di quelli espressamente demandati, dalla legge o dal presente Statuto, ad altri organi dell'ente.

3. Il Consiglio di Amministrazione opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio della Fondazione e realizzare gli obiettivi statutarie. Vigila sugli eventuali decrementi patrimoniali e adotta senza indugio ogni provvedimento necessario.

4. Qualora si renda necessario, sentito l'organo di controllo, al consiglio spetta la decisione di destinare porzioni di patrimonio al finanziamento dell'attività corrente della Fondazione.

5. Il Consiglio di Amministrazione può delegare singoli atti o proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, compreso il presidente, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. La delega può anche essere conferita collegialmente a più consiglieri, che in tal caso compongono il comitato esecutivo. Il Consiglio di Amministrazione ha sempre facoltà di revocare le deleghe o avocare alla decisione collegiale specifici atti o decisioni.

6. Il Consiglio, alla prima riunione successiva alla nomina, elegge al proprio interno, a scrutinio palese, il Presidente e il Vicepresidente, nonché l'organo di controllo.

7. Le delibere di modifica dello Statuto e dell'Atto costitutivo, nonché le delibere di fusione, scissione, trasformazione o scioglimento, devono essere assunte con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti del consiglio di amministrazione.

Art. 15

Presidente

1. Il presidente è il legale rappresentante della Fondazione. Cura gli interessi e rappresenta la Fondazione sia di fronte a terzi che in giudizio ed è il responsabile generale del buon andamento degli affari sociali.

2. Il presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano la Fondazione e compie gli atti che la impegnano verso l'esterno. Dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione. Può compiere atti di ordinaria gestione sulla base delle direttive del Consiglio di Amministrazione, riferendo periodicamente al consiglio in merito all'attività svolta.

3. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni sono esercitate dal vice-presidente.

4. In caso di necessità e urgenza il presidente può assumere provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica alla prima riunione successiva.

5. Il Presidente è eletto a scrutinio palese dal Consiglio di Amministrazione

tra i suoi componenti.

6. Almeno un mese prima della scadenza del mandato degli organi della Fondazione, il presidente comunica ai soggetti cui compete la nomina dei nuovi organi la scadenza, affinché vi provvedano.

Art. 16

L'organo di controllo e il revisore legale dei conti

1. L'organo di controllo, che può anche essere monocratico, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul concreto funzionamento della Fondazione. Vigila inoltre sui decrementi patrimoniali della Fondazione, attivandosi senza indugio a norma di legge.

2. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione ed attesta la conformità del bilancio sociale alle linee guida ministeriali.

3. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo e possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali.

4. Il consiglio di amministrazione, nei casi previsti dalla legge, nomina altresì il revisore legale dei conti.

Art. 17

Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1 CTS, e fatta salva ogni diversa determinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore operanti nel medesimo o in un analogo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 18

Clausola di Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi sociali, si applicano le disposizioni del Codice Terzo Settore, e in mancanza le norme del Codice Civile in quanto compatibili.

firmato Novi Marco Antonio, Resca Teresa, Novi Valentina, Novi Michele, Alberto Forte notaio (sigillo)

Copia informatica conforme al suo originale che si conserva
nella raccolta dei miei atti, rilasciata per l'iscrizione nel
registro delle imprese.

Bollo assolto ai sensi del Decreto 22/02/2007 mediante M.U.I.

Vignola 12 gennaio 2022